

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Riunione del 28 aprile 2022

Delibera approvata dal Comitato Agevolazioni

“Condizioni per la concessione dell’Intervento agevolativo di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, di “Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia”, con cofinanziamento a fondo perduto ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 del 24 marzo 2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Il Comitato Agevolazioni

Premessi e richiamati

- l’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, istitutivo del Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (“Fondo 394/81”) ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riserva di destinazione delle risorse del Fondo 394/81 pari ad almeno il 70% a favore delle piccole e medie imprese;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l’articolo 25, che ha attribuito alla Simest S.p.A. la gestione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo a valere sul Fondo 394/81;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;
- l’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che attribuisce al Comitato interministeriale “Comitato Agevolazioni” la competenza ad amministrare il Fondo 394/81, e il Decreto 24 aprile 2019 recante «*Competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni per l’amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81*»;
- l’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il «*Fondo per la promozione integrata*», e, in particolare, la lettera d), che individua tra le finalità di tale fondo la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto in percentuale dei finanziamenti agevolati del Fondo 394/81;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante «*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*»;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. “*Tassonomia*”) con particolare riferimento all’articolo 17;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- l’articolo 5-ter (*Misure a favore delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa e/o in Bielorussia*) del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, che dispone che alle domande di finanziamento per il sostegno ad operazioni di patrimonializzazione a valere sul Fondo 394/81 presentate da imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l’Ucraina, la Federazione Russa e/o la Bielorussia, pari ad almeno il 20 per cento del fatturato medio aziendale totale, si applica il cofinanziamento a fondo perduto di cui

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, in percentuale non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, e che tale intervento agevolativo si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate, e che l'efficacia dell'intervento agevolativo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE;

- la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 del 24 marzo 2022 "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" ("*Temporary Crisis Framework*"), che consente agli Stati membri di adottare misure di aiuto di Stato - per porre rimedio alle ripercussioni economiche derivanti dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina e dalle conseguenti misure restrittive / sanzioni economiche imposte dall'UE e dai suoi partner internazionali e relative contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni - a beneficio delle imprese che hanno subito danni causati da tale situazione di crisi, consistenti, tra l'altro, nella perdita di fatturato anche in considerazione dell'impossibilità per i prodotti dell'UE di continuare a circolare verso l'Ucraina e verso la Russia e la Bielorussia a causa della situazione di guerra o delle sanzioni e nella conseguente perturbazione dei flussi commerciali e nelle difficoltà e rincari degli approvvigionamenti, e in particolare la sezione 2.1 "*Aiuti di importo limitato*" della Comunicazione che disciplina, anche al fine di garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese che subiscono le conseguenze dell'attuale crisi, la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese in forma anche di prestiti e sovvenzioni dirette;

Considerato

che il Comitato agevolazioni - ai sensi del comma 3, dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 14/2022 convertito dalla legge n. 28/2022 - è chiamato a stabilire, con proprie delibere, le condizioni e modalità dell'intervento agevolativo a sostegno finanziario delle imprese, colpite dalla crisi in corso, che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina e/o la Federazione Russa e/o la Bielorussia, pari ad almeno il 20 per cento del fatturato medio aziendale totale, per un periodo limitato, al fine di ovviare alla carenza di liquidità a cui devono far fronte tali imprese - colpite dal grave turbamento in atto dell'economia - per il recupero delle quote del proprio fatturato estero perso e l'individuazione di nuovi mercati alternativi, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati internazionali.

DELIBERA

1. Le premesse e quanto ivi richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. L'intervento agevolativo di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, di "Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia" ("Intervento agevolativo"), è costituito dal finanziamento a tasso agevolato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" ("Finanziamento") a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ("Fondo 394/81") e dall'eventuale cofinanziamento a fondo perduto ("Cofinanziamento") a valere sulle risorse di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata").
3. Il Cofinanziamento è concesso in conformità alla sezione 2.1 "*Aiuti di importo limitato*" della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 del 24 marzo 2022 "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" ("*Temporary Crisis Framework*"), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e alla presente delibera, subordinatamente alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

4. L'Intervento agevolativo ha la finalità di sostenere le imprese colpite dalla crisi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina in quanto esportatrici dirette verso l'Ucraina e/o la Federazione Russa e/o la Bielorussia, con la conseguente perdita di fatturato e relativo perturbamento dei flussi commerciali, mediante il sostegno finanziario per interventi finalizzati al recupero di quote del proprio fatturato estero perso e all'individuazione di nuovi mercati alternativi, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati internazionali.
5. Per le finalità dell'Intervento agevolativo sono utilizzate le risorse del Fondo 394/81 per la concessione dei Finanziamenti, con riserva di destinazione pari ad almeno il 70% a favore di piccole e medie imprese, e l'importo fino a Euro 700 milioni della Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata per la concessione dei Cofinanziamenti.
6. Il Finanziamento è concesso sotto forma di finanziamento agevolato in regime "*de minimis*" della durata di 6 anni a tasso agevolato dello zero per cento. Il vantaggio del tasso di interesse agevolato è interamente a beneficio dell'impresa e non è subordinato al rifinanziamento di prestiti esistenti.
Il Finanziamento può essere assistito da idonee garanzie, sulla base di criteri connessi alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa esportatrice approvati con delibera del Comitato Agevolazioni, che determina tipologia, misura e caratteristiche delle garanzie e che può prevedere esenzioni o riduzioni della garanzia da prestare, sulla base di criteri collegati alla classe dimensionale e alla capacità di rimborso da parte dell'impresa del Finanziamento.
7. Il Cofinanziamento può essere concesso fino al 40 per cento dell'importo complessivo dell'Intervento agevolativo, nella misura stabilita con delibera del Comitato agevolazioni.
8. In ogni caso l'importo complessivo del Cofinanziamento non può eccedere in alcun momento il limite di euro 400.000 per impresa, quale impresa unica come definita dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, tenendo conto degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "*de minimis*", e di altri regimi di aiuto - sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto erogati - approvati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 2.1 del *Temporary Crisis Framework*.
Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione 2.1 del *Temporary Crisis Framework* e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma di tale sezione non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non sia superato.
Il rispetto di tali limiti viene verificato anche mediante la presentazione di un'autocertificazione da parte della impresa richiedente.
9. L'importo concedibile dell'Intervento agevolativo è pari al 25 per cento dei ricavi risultanti dagli ultimi due bilanci dell'impresa richiedente ed è compreso tra un minimo pari a euro 50.000 e un massimo pari a euro 1.500.000, graduato in relazione alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa richiedente.
10. Le imprese beneficiarie dell'Intervento agevolativo sono le piccole e medie imprese ("PMI") come individuate dall'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e le imprese a media capitalizzazione ("MidCap") intendendosi per tali le imprese non qualificabili come PMI e con un numero di dipendenti che non superi le 1.500 unità, calcolato sulla base dei parametri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, aventi sede legale in Italia e costituite in forma di società di capitali, che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e/o la Bielorussia, pari ad almeno il 20 per cento del fatturato medio aziendale totale.
Ciascuna impresa potrà presentare a SIMEST S.p.A. una sola richiesta di Intervento agevolativo ai sensi della presente delibera.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

11. Alla data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
- a) non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - b) avere realizzato un fatturato medio estero pari almeno al 20 per cento del fatturato medio totale, come calcolato sulla base delle ultime tre dichiarazioni IVA relative agli anni 2019, 2020 e 2021 e come dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ("MEF");
 - c) dichiarare di avere subito un calo di fatturato estero verso l'Ucraina e/o la Federazione russa e/o la Bielorussia, e di prevedere, in relazione all'esercizio 2022, che il calo di fatturato estero, a livello aggregato verso i tre paesi, sia pari almeno al 20 per cento rispetto al fatturato medio estero realizzato nel triennio precedente e dichiarato;
 - d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
12. Entro il 31 dicembre 2023 l'Impresa beneficiaria deve attestare, con riferimento all'esercizio 2022, un calo di fatturato estero verso l'Ucraina e/o la Federazione russa e/o la Bielorussia - calcolato sulla base della dichiarazione IVA relativa all'anno 2022 e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF - di almeno il 20 per cento rispetto al fatturato medio estero realizzato nel triennio precedente e dichiarato verso le medesime geografie in sede di presentazione della domanda di Intervento agevolativo. In caso di esito negativo della verifica, l'Intervento agevolativo è revocato in relazione al Cofinanziamento, mentre il Finanziamento viene rimborsato al tasso di riferimento.
13. L'Intervento agevolativo non può essere concesso a imprese:
- a) attive nel settore bancario e finanziario;
 - b) attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
- La concessione dell'Intervento agevolativo a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è subordinata al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e l'Intervento agevolativo non è determinato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.
14. L'Intervento agevolativo, in ogni caso, non può essere concesso a imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, a titolo esemplificativo:
- a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
 - b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; oppure
 - c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
- Gli interventi agevolativi non possono in alcun modo essere utilizzati per indebolire gli effetti perseguiti con le sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi *partner* internazionali e sono pienamente conformi alle norme antielusione dei regolamenti applicabili in quanto viene vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad azioni che determinino l'elusione dei divieti derivanti dalle sanzioni adottate dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali o il godimento diretto o indiretto dell'Intervento agevolativo da parte delle persone fisiche o delle entità oggetto di tali sanzioni.
- Il rispetto di tale conformità viene verificato anche mediante la presentazione di un'autocertificazione da parte della impresa richiedente.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

- 15.** Sono esclusi dall'Intervento agevolativo le attività e gli attivi: a) connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; b) nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) connessi alle discariche di rifiuti e agli inceneritori; d) connessi agli impianti di trattamento meccanico biologico; e) nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente; nonché le attività escluse dal sostegno del Fondo InvestEU¹.
L'impresa richiedente dichiara e garantisce la conformità dell'utilizzo dell'Intervento agevolativo al principio "non arrecare un danno significativo" e alla pertinente normativa ambientale nazionale ed europea.
- 16.** L'Intervento agevolativo può coprire fino al 100 per cento delle spese ammissibili, sostenute dopo la concessione dell'Intervento agevolativo, riguardanti:
- la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui:
 - acquisto di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti;
 - tecnologie hardware, software e digitali in generale incluso il potenziamento/riconversione di tecnologie esistenti;
 - la realizzazione di un investimento commerciale in un Paese estero, a sostegno del recupero di quote del fatturato estero dell'impresa;
 - spese per consulenze e studi e spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all'estero finalizzati all'individuazione di mercati esteri alternativi;
 - spese per la certificazione di prodotto e la registrazione di marchi, brevetti ecc.
- 17.** Gli Interventi agevolativi non possono in ogni caso riguardare aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
- 18.** Gli Interventi agevolativi non possono essere subordinati alla delocalizzazione di una attività produttiva o di un'altra attività dell'impresa beneficiaria da un altro paese situato all'interno del SEE verso il territorio dello Stato Italiano.
- 19.** I Cofinanziamenti possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti «*de minimis*» o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti².
Gli Interventi agevolativi non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto delle previsioni normative nazionali ed europee applicabili.
- 20.** Gli Interventi agevolativi sono concessi mediante delibera del Comitato Agevolazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2022, previa richiesta scritta dell'impresa richiedente presentata a SIMEST S.p.A. con la necessaria documentazione e secondo le pertinenti delibere del Comitato agevolazioni e previa istruttoria da parte della stessa SIMEST S.p.A. secondo le procedure presso la stessa vigenti.
- 21.** Il Comitato agevolazioni con proprie delibere disciplina nel dettaglio le condizioni, i criteri e le modalità per l'accesso all'Intervento agevolativo e gli aspetti operativi e procedurali connessi alla gestione dello stesso.
- 22.** Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di trasparenza e di monitoraggio, gli Interventi agevolativi sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la

¹ Di cui all'Allegato V, lettera B), del Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU, contenente l'Elenco delle attività escluse dal sostegno del Fondo InvestEU

² I Cofinanziamenti possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo e le norme sul cumulo del *Temporary Crisis Framework*, e in ogni caso coprendo una sola volta il fabbisogno di liquidità.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

disciplina di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, con riferimento alla registrazione degli aiuti concessi ai singoli beneficiari ai sensi della presente delibera, nonché per i Cofinanziamenti in osservanza degli obblighi di monitoraggio e relazione indicati alla sezione 3 del *Temporary Crisis Framework* in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

- 23.** Gli Interventi agevolativi sono revocati - in tutto o in parte - nelle ipotesi e al venire meno dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, nonché dei limiti e delle condizioni previsti con delibera del Comitato agevolazioni.

In caso di revoca, l'impresa beneficiaria dovrà restituire entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di SIMEST, il Finanziamento e l'eventuale Cofinanziamento erogati, corrispondendo sul Finanziamento gli interessi maturati al tasso di riferimento maggiorato del 2%.

- 24.** La concessione dei Cofinanziamenti ai sensi della presente delibera è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE. La presente delibera sarà adeguata alle eventuali ulteriori prescrizioni della Commissione europea espresse in sede di approvazione della misura.

In caso di successive modifiche del *Temporary Crisis Framework* da parte della Commissione europea, condizioni, limiti e requisiti indicati dalla presente delibera saranno tempestivamente adeguati con delibera del Comitato Agevolazioni.”.
